

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 417

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI e LORETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le provincie

ONOREVOLI SENATORI. - Ripresentiamo in questa legislatura il presente disegno di legge legge già approvato dal Parlamento nella X legislatura e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato il 29 agosto 1991 (Doc. I, n. 14), salva la soppressione del riferimento alle regioni.

La nostra non vuole essere una mera operazione nostalgica o retorica, ma si pone l'intento di raggiungere tre obiettivi che ritieniamo tuttora validi ed attuali:

1) crediamo vi sia l'esigenza, nonostante il tempo trascorso, di conoscere ed approfondire episodi di storia locale legati al periodo della Resistenza, non sempre opportunamente studiati e conosciuti (valga per tutti l'esempio di Cajazzo). Questo provvedimento sarebbe, pertanto, uno stimolo per le realtà locali e per gli stessi istituti storici della Resistenza per ripercorrere la propria storia e per verificare, ai fini di quanto previsto dal presente disegno di legge, se esistono le condizioni, o meglio i titoli, per presentare domanda per il riconoscimento di episodi significativi avvenuti in quel periodo;

2) a tale proposito, meritevoli di nota risultano essere quelle esperienze culturali e di ricerca con risvolti didattici avviate in alcune realtà (negli anni '80 ciò è accaduto nella provincia di Pesaro e ad Urbino) attraverso la collaborazione tra enti locali (province e comuni), provveditorato agli studi, associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ed istituti storici della Resistenza, grazie alle quali sono tornati alla luce episodi sconosciuti della guerra di liberazione. Simili iniziative andranno adeguatamente sostenute attraverso congrue forme di finanziamento onde avviare, a partire dal 50º anniversario della Liberazione, una generalizzata riscoperta storiografica di quanto accaduto nel nostro Paese negli anni 1943-45;

3) riteniamo che i gravi episodi di violenza e di intolleranza che si sono manifestati in Italia e, in forme ancora più gravi, in altri Paesi europei, segnino il ritorno ad ideologie ed a forme di intolleranza razzista e xenofoba che speravamo superate. Crediamo sia compito delle forze democratiche riproporre quegli ideali che erano alla base della lotta di liberazione contro il nazi-fascismo, ovvero pace, libertà, democrazia, tolleranza, giustizia sociale: sono le radici storico-ideali che ci permettono di affrontare i gravi problemi di oggi. Pensiamo sia questo un modo per poter parlare ed aprire un dialogo nelle scuole, il canale privilegiato per la trasmissione ed il rilancio di questi valori.

Il presente disegno di legge si propone di creare le condizioni giuridiche perché possano essere valutate le ipotesi per la concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza a comuni e province che hanno dato un contributo rilevante alla lotta di liberazione.

L'articolo 1 prevede che, nei sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, possano essere presentate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza nei confronti di comuni e province.

L'articolo 2 favorisce il finanziamento delle ricerche storiche e la raccolta di documentazione promossa da enti locali, provveditorati agli studi ed istituti storici della Resistenza.

L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario, valutato in lire 2.000 milioni annui per il triennio 1996-1998.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni e le province possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Art. 2

1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione relativa alle proposte di cui all'articolo 1, sono finanziate, previo esame, le ricerche storiografiche promosse da enti locali, provveditorati agli studi, istituti storici della Resistenza, finalizzate allo studio e all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.